



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 20 marzo 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Francesco Cipriani e del dott. Alessandro Righetti, si è tenuta una riunione per l'esame congiunto di **LIBRERIE.COOP SPA**, ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga** ai sensi dell'articolo 33, comma 21 della L.183/2011 (Legge di Stabilità 2012).

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Domenico Pellicanò, Nicoletta Bencivenni, Bruno Berdondini
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Alessio Di Labio e Valter Sgargi
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Vincenzo Dell'Orefice
- per la UILTuCS-UIL Naz.le, Ivana Veronese
- per FILCAMS CGIL Bologna, Emiliano Sgargi
- per LEGACOOOP Bologna, Licia Bonaveri
- per ITALIALAVORO, Piergiorgio Martufi.

Le REGIONI EMILIA ROMAGNA E MARCHE, benché formalmente convocate, risultano assenti.

PREMESSO CHE

- La società, con sede legale a Bologna, opera nel settore del commercio e si occupa di commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati.
- L'organico totale della società è pari a 169 lavoratori, occupati in 26 librerie.
- Con nota del 23/02/2012, prot. N. 3940, la Società ha presentato istanza di incontro presso questo Ministero, al fine dell'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione della CIG in deroga per 13 lavoratori occupati in 2 diverse Regioni

- Con Nota del 16/03/2012, prot. N.6315, , il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.
- Visto il perdurare della situazione di crisi nel settore merceologico di riferimento ed i risultati economici aziendali negativi dovuti allo start-up e alla contestuale crisi economica generale e in particolare al settore del libro, le Parti concordano di garantire un sostegno al reddito per una parte dei lavoratori, nello specifico con qualità di apprendisti, attraverso la concessione di un periodo di CIG in deroga al fine di consentire alla Società di trapiantare l'attuale momento di crisi, e di riprendere in forze l'intero organico al termine di tale periodo. Contestualmente la Società farà richiesta di concessione di CIGS per ulteriori 106 lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.

CONSIDERATA

La L.183/2011 (Legge di Stabilità del 2012), che all' art.33 co. 21, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente in materia, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.

TUTTO CIO' VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. La Società presenterà, al competente Ufficio della D.G. Politiche attive e passive del lavoro, istanza, ai sensi della normativa suindicata, al fine dell'accesso ad un periodo di trattamento di CIG in deroga per un periodo complessivo di 9 mesi a decorrere dal 01/04/2012 e sino al 31/12/2012, per un numero massimo di 13 lavoratori, come di seguito specificato:

- Regione Emilia Romagna: 12 lavoratori di cui:
 - sede di Bologna: 9 lav (di cui 6 full-time e 3 part-time al 70%)
 - sede di Parma 2 lav (di cui 1 full-time e 1 part-time al 70%)
 - sede di Piacenza 1 lav part-time al 70%
- Regione Marche: 1 lav. Presso la sede di Pesaro al 70%

2. I lavoratori saranno sospesi in Cig in deroga con rotazione verticale con una riduzione massima del 25% dell'orario di lavoro.

3. Le Parti concordano di incontrarsi su richiesta delle stesse in sede sindacale nazionale e/o territoriale per un confronto sul sistema di rotazione.

4.

Ai sensi dell'art. 7- ter, co. 3 del D.L. n. 5/2009, convertito in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 33, co. 22 della L. n. 183/2011, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.

5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.


6. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.

7. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.

8. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte della Società dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.



Letto, confermato e sottoscritto.

LIBRERIE COOP. SPA


D. Galli
Nicola Beeve
Barbara
Belli

ITALIA LAVORO

LE OO. SS.


Lino
Fa gencere

Indiano 971

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

